

STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE "SEPINO NEL CUORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 1

(Denominazione, Sede, Statuto, Durata)

È costituita un'Associazione Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "SEPINO NEL CUORE Associazione di Promozione Sociale", in sigla "SEPINO NEL CUORE APS", con sede in Sepino (CB) Corso Angelo Catone, 73.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione SEPINO NEL CUORE APS è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, con pari rispetto delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina delle attività e degli aspetti organizzativi più particolari.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Costituiscono finalità dell'Associazione: le attività culturali, artistiche, ricreative, educative e di promozione sociale in favore di terzi e dei propri associati senza alcuna finalità di lucro; la tutela del paesaggio e del territorio; la tutela delle tradizioni; lo sviluppo del turismo; le attività commerciali propedeutiche o collegate alle precedenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Tali attività sono finalizzate alla organizzazione e gestione di iniziative e attività culturali, archeologiche, educative, pedagogiche, artistiche, sportive e ricreative, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, che vengono riportate con la lettera che le contraddistingue nel menzionato articolo 5 co. 1 del codice enti del terzo settore:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

22/06/2021

720

14

Raggio Massimo D'Archese

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, si propone di:

1. Promuovere attività ed eventi nei campi delle arti figurative, della fotografia, dello sport, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, della conoscenza del territorio, della poesia, della letteratura, della multimedialità, dell'editoria, dell'animazione, turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale, nei confronti dei propri Soci e di tutti i cittadini e, in particolare, dei cittadini del Comune di Sepino.

Organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni, viaggi, ed altri eventi e manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci e dei cittadini;

2. Valorizzare la cultura delle tradizioni e della memoria storica e, in particolare, quella della comunità dei Sepinesi residenti in tutto il mondo;

3. Promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo del turismo, per la valorizzazione del territorio, per la tutela e l'integrità dell'ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini;

4. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione attraverso l'ideale della promozione culturale permanente. Stabilire relazioni con Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati, Associazioni, con il mondo della scuola e con Enti turistici allo scopo di conseguire le finalità dell'Associazione;

5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti del terzo settore, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017, secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Sempre per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione, economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione opera nel territorio regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione, nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei propri scopi, può avvalersi di volontari, che possono essere sia associati sia non associati, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

SOCI

Articolo 3

(Ammissione e Perdita della qualifica di Associato)

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di condividere e perseguire gli scopi dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere Soci sia persone fisiche di ambo i sessi, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. L'Associazione dovrà avere almeno sette Soci.

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con domanda scritta, anche con e-mail e successivo rilascio di domanda firmata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, e si considera ratificata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio e la qualità di Socio sono a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 4

(Soci Fondatori, Volontari e Onorari)

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Volontari
- Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I Soci Volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Socio Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Soci Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I Soci devono osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ed astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o che abbiano o possano, con il loro prestigio o merito, contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tra i Soci Onorari possono essere nominati anche coloro che hanno cariche in Enti pubblici o privati e che possono collaborare o contribuire, nel rispetto e nei limiti delle normative e delle leggi vigenti, al conseguimento degli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità di nomina, può essere proposta e deliberata la revoca della qualifica di Socio Onorario. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

È consentita la partecipazione di altri Enti del terzo settore, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale dei partecipanti.

Articolo 5 **(Esclusione e Recesso)**

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Il Socio, entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. In detta ipotesi di ricorso, e fino alla data di riunione dell'Assemblea, il provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'esclusione diventa operante con l'annotazione sul libro soci.

I Soci sono esclusi nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle Deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, o commettano azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione o che destabilizzino od ostacolino il buon andamento della vita associativa;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

Il Socio escluso non può essere più riammesso, ad eccezione dei soci esclusi per morosità che potranno, previo domanda, essere riammessi pagando la nuova quota di iscrizione e sanando il pregresso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 6 **(Proventi e Attivo Patrimoniale)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile e immobile, che potrà pervenire all'Associazione per donazione, eredità, legato, acquisto in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso, e che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata a incremento del patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;

- dalle somme derivanti e prelevate dalle rendite, dai redditi dell'Associazione, da contributi e liberalità o altre entrate che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni e contributi liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (a titolo esemplificativo: oboli volontari in occasione di eventi, feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e di leggi in materia.

L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, nemmeno in caso di recesso od in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, individuato con delibera del Consiglio Direttivo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e secondo le norme vigenti.

Articolo 7 (Bilancio)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Nel rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d.lgs. 117/17.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori, se nominato;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9 (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica (e-mail), da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è regolarmente costituita anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

L'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled number 8.]

approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e il bilancio sociale se ne ricorrono i presupposti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

si esprime sui ricorsi dei Soci avversi alla delibera della loro esclusione;

si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Soci;

si esprime e delibera la nomina dei Soci Onorari;

approva l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto (Art. 1) predisposto dal Consiglio Direttivo per la disciplina delle attività dell'Associazione e degli aspetti organizzativi particolari;

destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

delibera su tutto quanto viene ad essa proposto dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti ad essa espressamente attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Articolo 10 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

-tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

-ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, scioglimento e liquidazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) e sono eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina il numero.

Il Consiglio Direttivo risponde direttamente all'Assemblea dei Soci che può disporre la revoca. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra i Soci persone fisiche e durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo vigila e delibera sulla osservanza delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento; esegue tutte le iniziative associative e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; cura l'impiego dei fondi del capitale liquido; compila i bilanci e i rendiconti preventivi e consuntivi ed il bilancio sociale se richiesto dalla normativa vigente; delibera al suo interno la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Tesoriere; delibera l'entità della quota associativa annuale; predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, l'eventuale

Regolamento di Esecuzione dello Statuto (e le sue variazioni) per la disciplina delle attività dell'Associazione e degli aspetti organizzativi particolari; esamina e delibera in merito alle domande di nuove adesioni, nonché sui provvedimenti di esclusione dei Soci; provvede a tutte le attività che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro presente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Di norma è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto le funzioni da segretario, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Articolo 12 (Presidente e Vice Presidente)

Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e cessano dalla carica per scadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi, e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 13 (Revisore di Conti)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea fra i non associati. Egli resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile, controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 14 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large circular stamp with the number 10.]

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità dell'articolo 7 dello Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esercita i compiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 15

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEI VOLONTARI

Articolo 16

(Assicurazione e Responsabilità Civile)

I Soci Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano legalmente l'Associazione, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Soci che dovessero agire senza una specifica delega o incarico, impegnando l'Associazione, rispondono invece personalmente delle obbligazioni assunte.

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 17

(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di mediazione che verrà avviata da un Mediatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.

Il Mediatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, dall'Assemblea dei Soci.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Mediatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

LIBRI SOCIALI

Articolo 18

(Libri)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali: 1) Il libro degli Associati; 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale.

NORME DI RINVIO

Articolo 19

(Norme di Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Sepino (CB), il 18 Giugno 2021.

Pasquale Giordano

Francesco Martino

Daniela Casafina

Vittorio De Cosmo

Michelino Napolitano

Pasquale Rinaldi

Enrico Fabrocini

Stefano Lisella

Martina Ferrante

Michele Porcelli

Manuel Petta

Concetta Di Nardo

